



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 8/69 DEL 19.02.2019

---

**Oggetto:** Progetto integrato di riordino di attività produttive in località “Serra Canneddu” e “Cuccui” – Serrenti (SU). Proponente: Diana Orlando Eredi s.r.l. Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società Diana Orlando Eredi s.r.l. ha presentato, a dicembre 2017, e regolarizzato a gennaio 2018, l'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA per il “Progetto integrato di riordino di attività produttive in località “Serra Canneddu” e “Cuccui” – Serrenti” ascrivibile alle categorie di cui al punto 7, lettera u) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.” e punto 8, lettera i), “cave e torbiere” dell'allegato B1 alla Delib.G.R. n. 45/24 del 27.9.2017.

L'intervento consiste nel riordino di diverse attività produttive in località “Serra Canneddu” e “Cuccui” nel comune di Serrenti, relative alla messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, alla attività estrattiva e allo smaltimento di rifiuti inerti, e può essere suddiviso nei seguenti sottoprogetti:

- A. Ampliamento di impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi;
- B. Razionalizzazione dell'attività estrattiva e ripristino ambientale della cava;
- C. Variante in riduzione di impianto di scarica per rifiuti inerti.

Relativamente all'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (punto A), già autorizzato in regime di procedura semplificata per una capacità produttiva di 3.700 t/a, il progetto prevede un aumento della capacità produttiva fino a 58.000 t/a, che, a parità di processo e di attrezzature, comporta un'ulteriore occupazione di suolo di circa 1.400 m<sup>2</sup>, oltre ad alcune migliorie logistiche e operative rispetto a quanto autorizzato.

Per quanto attiene all'attività estrattiva nella cava esistente (punto B), autorizzata per una superficie di 88.000 m<sup>2</sup>, il progetto prevede l'avvio del ripristino di un'area di circa 45.400 m<sup>2</sup> e la coltivazione progressiva sulla restante area pari a circa 42.000 m<sup>2</sup>. Il ripristino ambientale è previsto mediante il preventivo rimodellamento morfologico, anche con l'impiego di terre da scavo provenienti dall'esterno, e successivo uso prevalentemente agricolo/forestale delle superfici sub-pianeggianti o



poco declivi, con costituzione di sughereta e di uliveto. Nelle aree maggiormente acclivi è prevista la ricostituzione di macchia arbustivo-arborea. La durata complessiva delle attività di coltivazione e di ripristino ambientale è stata stimata in dodici anni.

In relazione alla discarica per rifiuti inerti, autorizzata e in parte già realizzata, al fine di rendere l'impianto coerente con i vincoli di pianificazione intervenuti e con l'attuale stato dei luoghi, viene proposta una variante in riduzione del precedente progetto approvato, tale da escludere dalla discarica le aree interessate dal vincolo idraulico (zone Hi4 del PAI). Tale variante in riduzione comporta una diminuzione di ingombro planimetrico da circa 20.100 m<sup>2</sup> a circa 18.300 m<sup>2</sup> mantenendo invariata la volumetria netta (rifiuti smaltibili) pari a 52.500 m<sup>3</sup>.

L'Assessore riferisce che il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Oristano e Medio-Campidano, con nota prot. n. 14076 del 10.4.2018, (prot. DGA n. 8026 del 10.4.2018), ha comunicato che:

- “Le aree di intervento identificate come Cava B e Discarica, risultano sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in quanto ricadenti nella fascia dei 150 metri da un corso d'acqua, Sa Gora de Riu Sessiri, individuato nella cartografia del PPR e tutelato ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. h) delle NTA del PPR; pertanto è necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 dello stesso Codice.
- Relativamente al sito identificato come Cava A, vi è una differenza tra il perimetro autorizzato, non ricadente in ambito tutelato e il perimetro effettivo dell'area di coltivazione che viceversa ricade, seppure per una piccola porzione a nord-ovest, in ambito tutelato paesaggisticamente per effetto dell'articolo 142, comma 1, lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004 – fascia di rispetto di 150 m. dal Canale Riu Malu o Riu Caneddu.
- Nel PUC, le aree ricadono in zona urbanistica omogenea D. La Cava A ricade parzialmente in zona agricola. Il contesto territoriale è costituito da un piccolo rilievo (C. Cuccui) limitato lateralmente verso Est da un impluvio (Sa Gora de Riu Sessiri). Nelle vicinanze sono presenti alcune attività di cava e un giardino botanico.
- Poiché trattasi di attività di cava già in essere e considerato che si prevede il recupero ambientale delle aree in cui risulta esaurita la coltivazione, non si riscontrano particolari criticità dal punto di vista strettamente paesaggistico”.



L'Assessore continua riferendo che durante l'iter istruttorio il Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA) ha riscontrato la necessità di approfondire la coerenza dell'intervento con la pianificazione regionale in materia di rifiuti speciali, in particolare in relazione all'idoneità del sito individuato per la localizzazione della discarica, ricadente in un'area classificata dal Piano di Assetto Idrogeologico come Hg4 ("Aree di pericolosità molto elevata da frana"). A tal fine lo SVA ha richiesto un parere al Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio che ha comunicato quanto segue: "si ritiene che la realizzazione della discarica per rifiuti inerti sia conforme alla pianificazione regionale" (...) per la valutazione di merito sull'idoneità dell'area proposta per la localizzazione dell'attività in oggetto, si invita a consultare gli enti competenti all'amministrazione del vincolo di localizzazione in questione".

La società proponente, facendo seguito a un incontro tecnico tenutosi presso gli uffici dello SVA in data 12.12.2018, ha richiesto al Comune di Serrenti, peraltro coinvolto nel procedimento di verifica in oggetto ai sensi della normativa vigente, di esprimersi in merito alla compatibilità geologica e geotecnica dell'intervento. Con nota prot. DGA n. 2135 del 30.1.2019, il Comune ha trasmesso la Determinazione n. 4 del 23.1.2019 con la quale è stato approvato lo Studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo al "Progetto integrato di riordino di attività produttive in località "Serra Canneddu" e "Cuccui" – Serrenti.

L'Assessore continua riferendo che lo SVA, preso atto della nota del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza, dell'approvazione dello Studio di compatibilità geologica e geotecnica da parte del Comune di Serrenti, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha concluso l'istruttoria proponendo di non sottoporre alla ulteriore procedura di VIA l'intervento relativo al "Progetto integrato di riordino di attività produttive in località "Serra Canneddu" e "Cuccui" – Serrenti (SU)", presentato dalla società Diana Orlando Eredi s.r.l., a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:

In relazione all'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi:

1. gli esemplari vegetali autoctoni di qualsiasi specie arbustiva e arborea in buono stato fitosanitario, dovranno essere espantati con una tecnica che ne garantisca il successivo attecchimento e messi a dimora nelle aree soggette a recupero o in altre aree circostanti ritenute idonee;
2. con riferimento alle emissioni in atmosfera:



- a. per limitare la formazione di polveri si dovrà mantenere un adeguato grado di umidità nelle aree di transito mezzi e movimentazione dei materiali oltre che in corrispondenza dei cumuli;
  - b. dovrà essere assicurata la pulizia periodica delle aree di lavorazione e di transito, nonché la rimozione di eventuali depositi sulla strada di accesso e sugli innesti alla viabilità pubblica;
3. con riferimento alle acque reflue prodotte all'interno dell'impianto:
- a. la gestione delle acque meteoriche dovrà rispettare le indicazioni di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008 (Disciplina regionale degli scarichi) e il dimensionamento delle relative opere dovrà essere verificato in sede di autorizzazione;
  - b. il sistema di gestione e trattamento delle acque reflue dovrà essere sottoposto a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne l'efficienza;
  - c. lo scarico dei reflui dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di cui alla parte terza del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.;
4. per quanto riguarda l'impatto acustico:
- a. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, durante gli orari di esercizio dell'impianto, dovranno essere effettuati a cura del proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi al Comune di Serrenti, all'ARPAS e alla Provincia del Sud Sardegna;
  - b. qualora, dai controlli strumentali di cui al punto precedente, dovessero risultare superamenti, dovranno essere adottate adeguate misure di mitigazione e di contenimento passivo;
5. dovranno essere adottate tutte le misure di mitigazione descritte nello Studio preliminare Ambientale e le dovute precauzioni, compresa la manutenzione periodica delle macchine utilizzate, per evitare fenomeni di inquinamento durante le fasi di gestione dell'impianto;
6. dovrà essere realizzata lungo il confine del lotto una barriera arborea - arbustiva di specie autoctone;
7. al momento della chiusura dell'impianto si dovrà provvedere alla bonifica e al ripristino ambientale dell'area.
- In relazione all'attività estrattiva, al ripristino ambientale e alla discarica:



8. in fase di preparazione delle nuove aree di scavo:

- a. allo scopo di favorire il successivo recupero dei suoli, il terreno vegetale dovrà essere asportato avendo cura di selezionare e stoccare separatamente gli orizzonti superficiali ricchi di humus e quelli più profondi;
- b. dovrà essere assicurata la stabilità dei cumuli di terreno vegetale evitando il dilavamento da parte delle acque di deflusso superficiale; qualora si preveda un periodo di stoccaggio del terreno vegetale superiore a un anno, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare la perdita di fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri;
- c. gli esemplari vegetali autoctoni di qualsiasi specie arbustiva e arborea in buono stato fitosanitario, dovranno essere espantati con una tecnica che ne garantisca il successivo attecchimento e messi a dimora nelle aree soggette a recupero o in altre aree circostanti ritenute idonee;

9. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:

- a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e corpi idrici mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie; in caso di rinvenimento di falda acquifera nel corso della coltivazione, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia della risorsa idrica;
- b. evitare l'insorgere di pericoli e situazioni di rischio geomorfologico nell'area di cava e garantire la stabilità dei fronti di scavo, che dovrà essere costantemente monitorata nel corso dell'attività di coltivazione;
- c. minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore e applicando, nell'impiego degli esplosivi, le opportune tecniche di abbattimento prudenziale;

10. al fine di garantire la stabilità globale della discarica dovranno essere realizzati gli interventi previsti nello studio di compatibilità geologica e geotecnica approvato dal Comune di Serrenti;



11. il riutilizzo del terreno vegetale e del materiale roccioso non commercializzabile, per le finalità del recupero ambientale, dovrà avvenire previo accertamento della compatibilità ambientale, conformemente alla normativa vigente in materia;

12. la gestione delle acque afferenti alle superfici di cava dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008 – Direttiva in materia di “Disciplina regionale degli scarichi”. In particolare dovrà essere verificata l'eventuale necessità dell'autorizzazione allo scarico ai sensi della citata deliberazione;

13. dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio delle componenti ambientali secondo le indicazioni da richiedere all'ARPAS per quanto riguarda i parametri da assoggettare a controllo, modalità e periodicità delle misurazioni;

14. con cadenza triennale il proponente dovrà trasmettere allo SVA e agli Enti di controllo una relazione tecnico-descrittiva corredata di documentazione fotografica, planimetrie, sezioni, attestante l'avanzamento dei lavori di coltivazione e del contestuale recupero, che specifichi la coerenza con il progetto autorizzato e con le prescrizioni della presente deliberazione. Nel report dovranno essere indicati i quantitativi di materiali estratti e ancora da coltivare, l'attuazione delle misure di mitigazione e i risultati dei controlli effettuati secondo quanto previsto nel Piano di monitoraggio delle componenti ambientali di cui al punto 13.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio Valutazioni Ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

### **DELIBERA**

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA, per le motivazioni esposte in premessa, il “Progetto integrato di riordino di attività produttive in località “Serra Canneddu” e “Cuccui” – Serrenti (SU)”, proposto dalla società Diana Orlando Eredi s.r.l., a condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Serrenti, la Provincia del Sud Sardegna, il Servizio attività estrattive e recupero ambientale,



il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Oristano e Medio Campidano, il Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale del C.F.V.A. di Oristano e l'ARPAS;

- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori, la cui data di inizio dovrà essere comunicata allo SVA e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati nei termini sotto specificati:
  1. l'Ampliamento dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi: entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente;
  2. lavori di coltivazione, ripristino ambientale della cava e realizzazione della discarica per rifiuti inerti: entro dodici anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru